

FÙLCROS NEWS

Principali adempimenti - Mese di luglio

Numero 19 del 16 luglio 2021

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.7.2021 (**)	TRASMISSIONE DATI OPERAZIONI CON L'ESTERO (C.D. "ESTEROMETRO")	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi:</p> <ul style="list-style-type: none">• effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti emessi nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021;• ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nei mesi di aprile, maggio e giugno 2021. <p>La comunicazione non riguarda le operazioni per le quali:</p> <ul style="list-style-type: none">• è stata emessa una bolletta doganale;• siano state emesse o ricevute fatture elettroniche <p><u>Nota Bene: ai clienti che hanno intenzione di delegare lo studio all'invio del modello, si chiede cortesemente di informare tempestivamente il proprio referente dello studio entro il termine del 21/07/2021</u></p>
16.7.2021	Versamento rata saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 16.3.2021, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2020 è avvenuto entro il 30.6.2021, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>
16.7.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 30.6.2021, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione</p>

		dei previsti interessi.
16.7.2021	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2021; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.7.2021	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2021; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.7.2021	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2021; • corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2021.
16.7.2021	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2021.
16.7.2021	Imposta di bollo speciale	<p>Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2020, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.</p>
16.7.2021	Ravvedimento acconto IMU 2021	<p>I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2021, la cui scadenza era il 16.6.2021, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.</p>
15.09.2021(*)	Versamenti IRAP	<p>Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il</p>

		<p>rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2020; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
15.09.2021(*)	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2021 o a luglio 2021 in seconda convocazione), che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita</p>
15.09.2021(*)	Versamento saldo IVA 2020	<p>I soggetti con partita IVA, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
15.09.2021(*)	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
15.09.2021(*)	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività con indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di</p>

15.09.2021(*)	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Commercio per la sede principale e le unità locali.</p> <p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.7.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.7.2021	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2021.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.7.2021	Dichiarazione e versamento IVA per servizi di telecomunicazione o elettronici	<p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, identificati in Italia, che prestano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea, devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentare all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione per i servizi resi, relativa al trimestre aprile-giugno 2021; • versare la relativa imposta. <p>La dichiarazione deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • anche in mancanza di operazioni. <p>Tale regime può essere applicato anche dai soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati, oppure dagli operatori extracomunitari con stabile organizzazione in Italia, per i suddetti servizi resi a committenti non soggetti passivi domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p>
23.7.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 21.6.2021 al 15.7.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
23.7.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 21.6.2021 al 15.7.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
29.7.2021	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2020	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 (modello IVA 2021). La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo. <p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
30.7.2021	Versamento saldo IVA 2020	<p>I soggetti con partita IVA, che non rientrano nella proroga, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2020, risultante dal modello IVA 2021, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 (fino al 30.6.2021) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2021 - 30.7.2021.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.7.2021	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2021	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2021 e che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; del saldo per l'anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2021 dell'addizionale comunale; del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2021	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2021	<p>Il messaggio INPS 25.6.2021 n. 2418 ha rinviato, a data da destinarsi, il versamento del primo acconto 2021 in relazione ai soggetti interessati dall'esonero contributivo previsto dall'art. 1 co. 22 - 22-bis della L. 30.12.2020 n. 178 (legge di bilancio 2021), in attesa della conclusione dell'iter di emanazione del decreto interministeriale attuativo.</p>
30.7.2021	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2021	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.7.2021	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2021	I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali). Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2021	Versamenti IRAP	Le persone fisiche (se soggetti passivi), le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%: <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2020; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021. Tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2021	Versamento diritto camerale	Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2021, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.
30.7.2021	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (diversi dai soggetti IRES che hanno approvato il bilancio a giugno 2021 o a luglio 2021 in seconda convocazione), che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per: <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.
30.7.2021	Dichiarazione e versamento "exit"	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 30.7.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	<i>tax</i> "	<p>d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.7.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.7.2021	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2021 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
31.7.2021	Comunicazione spese veterinarie	<p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021; • riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
20.08.2021 (**)	Versamenti imposte da modello REDDITI -SC 2021 -IRAP 2021 -Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.08.2021 (**)	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
20.08.2021 (**)	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
20.08.2021 (**)	Versamento rate da modelli REDDITI 2021	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.6.2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.</p>
20.08.2021 (**)	Versamento rate da modelli REDDITI 2021	<p>I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno versato la prima rata entro il 30.7.2021, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.</p>
20.08.2021 (**)	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2021; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
20.08.2021 (**)	Trasmissione dati operazioni di commercio elettronico	<p>I soggetti passivi IVA che facilitano le vendite a distanza di beni tramite un'interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma o mezzi analoghi) devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite a distanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di beni importati o di beni all'interno dell'Unione europea; • effettuate dall'1.4.2021 al 30.6.2021.

(*) In base all'articolo 9-ter del DL 73/2020 in sede di conversione in legge, la scadenza anteriormente fissata in data 20/07/2021, è stata differita al 15.9.2021, senza possibilità di proroga di 30 giorni con l'ulteriore pagamento dello 0,40%

()** La scadenza originaria prevista per il 31.7.2021 cade di sabato, quindi gli adempimenti segnalati slittano automaticamente a lunedì 2.8.2021. Di conseguenza, è applicabile l'ulteriore proroga al 20.8.2021 prevista per gli adempimenti fiscali e i versamenti con il modello F24 che scadono nel periodo dal 1° al 20.8.2021, ai sensi dell'art. 37 co. 11-bis del DL 4.7.2006 n. 223, conv. L. 4.8.2006 n. 248.

Fùlcros - Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.